



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Delibera n. 1198 del 23 novembre 2016

Delibera concernente l'applicazione dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 al caso di omessa o erronea dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 23 novembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 20, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 39/2013 a norma dei quali "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto" (comma 1), "la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico" (comma 4), "ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni" (comma 5);

visto l'art. 16, co. 1 del d.lgs. 39/2013, che statuisce "L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi";

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con numerosi esposti veniva segnalata la situazione di inconferibilità dell'Ing. Mauro Nunzi, dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Cerveteri per violazione dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 39/2013. Dalla documentazione allegata risultava che lo stesso avesse ricoperto, dal 21 maggio 2012 al 25 novembre 2013, la carica di consigliere comunale presso il comune di Civitavecchia per poi essere chiamato, nell'ottobre 2014, a rivestire l'incarico di dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Cerveteri. Inoltre, nel dicembre 2014 era intervenuta una proroga dell'incarico dirigenziale. Gli scriventi rilevano la nullità dell'atto di conferimento del secondo incarico



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

dirigenziale in considerazione del fatto che l'omessa dichiarazione da parte del Nunzi sulla sussistenza delle relative cause di inconferibilità, all'atto di conferimento del primo incarico, avvenuto in data 1 ottobre 2014, avrebbe determinato in capo al nominato, l'inconferibilità quinquennale di cui all'art. 20, comma 5 d.lgs. 39/2013. Tale norma stabilisce che "la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

Il Nunzi, a seguito della formale contestazione da parte dell'RPC, ammettendo di aver svolto la carica di consigliere comunale di Civitavecchia fino al 26.11.2013, controdeduceva la circostanza che, non solo, all'atto di nomina ignorava quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 ma che, in sede di dichiarazione, si era attenuto pedissequamente alle richieste di documentazione e dichiarazione formulate dall'amministrazione comunale di Cerveteri prima della stipula del contratto, dichiarando l'assenza di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Sulla stessa questione, con esposto acquisito al n. 0105283 del protocollo generale del 7.07.2016 i consiglieri comunali del comune di San Valentino Torio segnalavano la situazione di incompatibilità relativa al dott. Giovanni Padovano il quale, investito dell'incarico di responsabile di settore (titolare di posizione organizzativa) con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 co. 2 del d.lgs. 267/2000, già ricopriva la carica di assessore al comune di Angri.

I segnalanti, in particolare, rilevavano la mancata presentazione da parte del dott. Padovano della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario del comune, avvenuto con decreto sindacale n. 651 del 20.01.2016. L'amministrazione conferente e il segnalato, sostenevano invece che la dichiarazione fosse stata presentata in data 25.01.2016, ma che la stessa indicasse la data del 25.01.2015 a causa di un mero errore materiale e scusabile.

Ritenuto in diritto

La norma che viene in rilievo nei casi in esame è l'art. 20 d.lgs. 39/2013 "*Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*", nella duplice veste dell'omessa dichiarazione e della dichiarazione viziata da errore materiale, con riferimento ai due casi di inconferibilità sopra menzionati.

Le fattispecie portate all'attenzione dell'Autorità pongono, dunque, due questioni interpretative, tra loro collegate:

- se la omessa dichiarazione possa essere equiparata alla dichiarazione mendace, ai fini dell'integrazione del disposto di cui all'art. 20, comma 5 e, quindi, ai fini dell'applicazione della relativa sanzione dell'inconferibilità quinquennale ivi prescritta;
- se la omissione della dichiarazione al momento del conferimento della carica possa essere "sanata" attraverso una dichiarazione rilasciata in un momento successivo.

Per dare una risposta a tali questioni occorre premettere che l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti di capacità, di idoneità, di conferibilità, tanto positivi, quanto negativi, in capo al soggetto al quale si intende conferire una carica, grava, secondo i principi generali, sulla amministrazione cui è attribuito il potere di conferire l'incarico. A tal fine l'amministrazione può disporre degli ordinari strumenti istruttori, accertativi, documentali. Anche la verifica riguardante in modo specifico



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

l'assenza di cause di inconferibilità rientra nelle responsabilità della amministrazione. Ciò trova conferma nelle norme del d.lgs. 39/2013 che, per un verso, non esonerano l'amministrazione, come sarebbe stato se si fosse disposto che la non inconferibilità dovesse essere accertata mediante la autocertificazione dell'interessato, e per l'altro, prevedono a carico della amministrazione che ha conferito incarichi a soggetti inconferibili una seria sanzione interdittiva. Tale sanzione non si giustificerebbe se l'amministrazione conferente non fosse gravata da un onere di autonomo accertamento della insussistenza di cause di inconferibilità.

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e la natura della dichiarazione di insussistenza:

L'art. 20 del d.lgs. 39 pone in capo al nominato un onere collaborativo e di trasparenza soggettiva, consistente nell'obbligo di dichiarare all'atto del conferimento dell'incarico, l'insussistenza di inconferibilità, e successivamente di dichiarare, con cadenza annuale, la insussistenza di cause di incompatibilità. Tanto la dichiarazione di non inconferibilità quanto quelle di non incompatibilità devono (art. 20 c. 3) essere pubblicate sul sito della p.a che conferisce l'incarico. Tali oneri corrispondono all'intento di corresponsabilizzare il titolare della carica imponendogli di dichiarare pubblicamente di non versare in cause di inconferibilità e di incompatibilità, senza con ciò sollevare l'amministrazione dal dovere di operare tutte le verifiche di ufficio necessarie.

L'importanza che il legislatore ha annesso a tale onere collaborativo è confermata dalle previsioni sanzionatorie: l'omissione della dichiarazione iniziale di non inconferibilità rende la nomina, pur in se valida, priva di efficacia. In altri termini la dichiarazione è una condizione di efficacia della nomina. La mancata dichiarazione comporta che la nomina sia stata *inutiliter* conferita e determina una situazione di paralisi che può essere sbloccata o con la revoca della nomina, o con una dichiarazione tardiva. Si deve aggiungere, per completezza, che la immissione nella carica, e l'esercizio della carica da parte di un nominato che non abbia rilasciato la dichiarazione, in virtù di un atto ancora inefficace, configurano situazioni illegittime non sanabili attraverso dichiarazioni tardive, ma solo, se ne sussistono le condizioni, mediante specifico atto di sanatoria. La dichiarazione mendace (tanto di inconferibilità quanto di incompatibilità) è sanzionata con la perdita della conferibilità, riferita ad ogni carica, per la durata di un quinquennio. L'autore del mendacio perde, dunque, la carica in essere e ulteriormente non può accedere ad altra carica per la durata di un quinquennio.

I rapporti tra "dichiarazione mendace" e "omessa dichiarazione":

Da quanto sopra dedotto, in riferimento alla prima delle questioni sottoposte alla Autorità, si deve escludere la possibilità di equiparare la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione, in ragione del fatto che tali fattispecie sono dal legislatore tipizzate e sanzionate differentemente. Se, come si è evidenziato, la omissione della dichiarazione comporta, in modo automatico, l'inefficacia della nomina, tuttavia si deve escludere qualsiasi correlazione automatica fra la omissione e falsa dichiarazione. La dichiarazione, infatti, può essere "mendace" quando il nominando ometta di segnalare cause di inconferibilità di cui sia a conoscenza, ma può anche non esserlo, fondandosi sul suo personale convincimento che la situazione in cui si trova non costituisca causa di inconferibilità (cfr. delibera n. 67/2015).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

L'efficacia della dichiarazione successiva al conferimento dell'incarico:

Quanto alla seconda questione, la dichiarazione di non inconferibilità resa non all'atto del conferimento dell'incarico, ma in un tempo successivo ha l'effetto di rendere la nomina efficace, ma solo a partire dalla data della dichiarazione tardiva, e non *ab initio*. Gli errori materiali contenuti nelle dichiarazioni (anche nella parte relativa alla datazione dell'atto) sono correggibili secondo i principi generali.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inapplicabilità dell'art. 20 comma 5, al caso dell'omessa dichiarazione per le argomentazioni di cui in motivazione, dandone comunicazione della stessa al segnalante e ai soggetti interessati;
- si propone di comunicare al RPC del comune di Cerveteri l'inefficacia dell'atto di nomina e la necessità che l'amministrazione comunale provveda all'adozione di un atto sanante la relativa inefficacia;
- si propone altresì di comunicare al RPC del comune di San Valentino Torio l'opportunità di sanare l'errore materiale viziante la dichiarazione rilasciata dal segnalato con apposita rettifica.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito